



COMUNE DI GESSOPALENA

Medaglia d'Oro al Merito Civile

PROVINCIA DI CHIETI

UFFICIO DEL SINDACO

Piazzale Marino Turchi, 2

66010 GESSOPALENA (CH)

Tel. 0872988112

e-mail: sindaco@comune.gessopalena.ch.it

pec: prot@pec.comune.gessopalena.ch.it

sito web: https://www.comune.gessopalena.ch.it/

C.F. 81002030690 - P.IVA 01225330693

AVVISO PUBBLICO

Obbligo di identificazione mediante microchip ed iscrizione all'Anagrafe degli Animali d'Affezione

IL SINDACO

VISTA la propria Ordinanza n. 3 del 10/02/2026 avente ad oggetto "Norme per la detenzione, la conduzione degli animali d'affezione e l'integrità del decoro urbano. Disciplina degli obblighi di custodia, identificazione e igiene pubblica";

RICHIAMATI in particolare il punto 1 del dispositivo della suddetta Ordinanza, la Legge 281/1991 e la Legge Regionale Abruzzo n. 47/2013 in materia di prevenzione del randagismo e protezione degli animali d'affezione;

INFORMA E RICHIAMA LA CITTADINANZA

- 1) **Obbligo di microchippatura:** È fatto obbligo a tutti i proprietari, detentori o custodi di cani presente sul territorio comunale di provvedere all'identificazione dell'animale mediante inoculazione del dispositivo **microchip** e alla contestuale iscrizione nell'**Anagrafe Regionale degli Animali d'Affezione**.
- 2) **Termini di legge:** L'applicazione del microchip deve avvenire entro i primi 60 giorni di vita dell'animale e, in ogni caso, prima di qualsiasi vendita, cessione o trasferimento di proprietà, indipendentemente dall'età del cane.
- 3) **Importanza del dispositivo:** Il microchip rappresenta l'unico strumento legale idoneo ad attestare la proprietà dell'animale, essenziale per prevenire l'abbandono e garantire il rapido ricongiungimento con il proprietario in caso di smarrimento o sottrazione.

MODALITÀ PER ADEMPIERE

L'operazione di identificazione e registrazione può essere effettuata presso:

1. I **medici veterinari liberi professionisti** autorizzati;
2. Il **Servizio Veterinario di Sanità Animale della ASL 02 Lanciano-Vasto-Chieti** competente per territorio.

SANZIONI

Si rammenta che la mancata identificazione e iscrizione del cane costituisce violazione di legge ed è soggetta all'applicazione delle **sanzioni amministrative pecuniarie** previste dalla Legge Regionale n. 47/2013 e dal D.Lgs. 267/2000.

Si confida nel senso di responsabilità e nella massima collaborazione della cittadinanza.

Dalla Residenza Municipale, addì 3 Agosto 2026



IL SINDACO

Mario ZULLI